

CONVENZIONE
TRA I COMUNI DI SANTA GIULETTA, CASANOVA LONATI, CALVIGNANO E
ROCCA DE' GIORGI
PER LO SVOLGIMENTO IN FORMA ASSOCIATA DEL SERVIZIO DI
SEGRETERIA COMUNALE.

L'anno duemiladodici, il giorno VENTI TRE del mese di **luglio** nella Sede Comunale di **SANTA GIULETTA**

TRA

il Comune di **Santa Giuletta** rappresentato dal Sindaco pro-tempore Brandolini Maurizio, nato a Broni il 09 febbraio 1965, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso, capo convenzione, avente C.F. BRNMRZ65B09B201Z;

E

il Comune di **Casanova Lonati**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Saviotti Matteo, nato a Pavia il 09 gennaio 1979, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. SVTMTT79A09G388J;

E

il Comune di **Calvignano**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Gramegna Andrea, nato a Pavia il 18 marzo 1975, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. GRMNDR75C18G388S ;

E

il Comune di **Rocca de' Giorgi**, rappresentato dal Sindaco pro-tempore Villani Angelo, nato a Pavia il 08 giugno 1962, domiciliato per la carica presso la Sede municipale del Comune stesso convenzionato, avente C.F. VLLNGL62H08G388B ;

PREMESSO

- che l'art. 30, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede che, al fine di svolgere in modo coordinato funzioni e servizi determinati, gli enti locali possono stipulare tra loro apposite convenzioni;
- che l'art. 98, comma 3, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 prevede espressamente che i Comuni possono stipulare convenzioni per l'ufficio di segretario comunale comunicandone l'avvenuta costituzione alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex

Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia;

- che l'art. 10 del D.P.R. 4.12.1997 n. 465 attribuisce ai Comuni, le cui sedi siano comprese nell'ambito territoriale della medesima Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, la facoltà di stipulare tra loro, anche nell'ambito di più ampi accordi per l'esercizio associato di funzioni, convenzioni per lo svolgimento del servizio di segreteria comunale;
- che i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati, Calvignano e Rocca de' Giorgi, sono ricompresi nell'ambito territoriale della Sezione Regionale della Lombardia dell'ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, oggi Ministero dell'Interno –Prefettura U.T.G di Milano, ed hanno rispettivamente una popolazione di n. 1709, n. 490, n. 127 e n. 81 abitanti alla data del 31.12.2011;
- che con la deliberazione del C.C. n. 22 del 30/06/2012 l'Amministrazione Comunale di Santa Giuletta ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Casanova Lonati, Calvignano e Rocca de' Giorgi approvando il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del C.C. n. 18 del 16/07/2012 l'Amministrazione Comunale di Casanova Lonati ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta, Calvignano e Rocca De' Giorgi approvando il relativo schema di convenzione;
- che con deliberazione del C.C. n. 16 del 18/07/2012 l'Amministrazione Comunale di Calvignano ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati e Rocca De' Giorgi approvando il relativo schema di convenzione.
- che con deliberazione del C.C. n. 16 del 19/07/2012 l'Amministrazione Comunale di Rocca De' Giorgi ha approvato la gestione associata del servizio di segreteria comunale, ex art. 30 del D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e art. 10 D.P.R 4.12.1997 N. 465, con i Comuni di Santa Giuletta, Casanova Lonati e Calvignano approvando il relativo schema di convenzione.
-
-

dei Consigli comunali, con espresso provvedimento, da adottarsi, comunque, entro il 120° giorno successivo alla proclamazione dei Sindaci neo-eletti.

3. Il recesso unilaterale dalla convenzione potrà avvenire anche prima della scadenza, per motivata determinazione di una delle parti, da manifestarsi mediante deliberazione del consiglio comunale da trasmettere alla Prefettura U.T.G. di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.
In tal caso la convenzione mantiene i suoi effetti sino al 60° giorno successivo alla data di esecutività della delibera medesima.
4. Lo scioglimento anticipato dalla convenzione potrà essere concordemente deliberato dai consigli comunali degli enti convenzionati.
5. La comunicazione della determinazione di recedere o di sciogliere consensualmente e anticipatamente la convenzione, dovrà essere notificata al Segretario comunale titolare della Segreteria convenzionata, mentre alla Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell’Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia, dovranno essere inviati i provvedimenti adottati in merito agli Enti convenzionati affinché la stessa possa adempiere a quanto le compete.
6. Dalla data di cessazione della convenzione, per scadenza naturale o intervenuta per le cause di cui ai precedenti nn. 3 e 4, il segretario diviene automaticamente titolare del comune capo convenzione, così come previsto dalla deliberazione del consiglio nazionale di amministrazione dell’Agenzia n. 150 del 15 luglio 1999.

4. ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. Nell'ambito dell'assetto organizzativo degli enti, il Segretario assicura la propria presenza in servizio ed organizza il proprio tempo di lavoro, correlandolo in modo flessibile alle esigenze connesse all'espletamento dell'incarico affidato alla sua responsabilità in relazione agli obiettivi e programmi da realizzare.
2. Di norma il Segretario comunale presterà servizio presso le tre Amministrazioni con la seguente ripartizione:
 - 50% presso il Comune di SANTA GIULETTA
 - 25% presso il Comune di CALVIGNANO
 - 20% presso il Comune di CASANOVA LONATI
 - 5% presso il Comune di ROCCA DE' GIORGIda distribuirsi in accordo fra le Amministrazioni e il Segretario comunale.
3. I Sindaci dei Comuni convenzionati, al fine di soddisfare al meglio le esigenze di servizio delle popolazioni interessate, nell'interesse dei servizi ed in accordo con il Segretario comunale, potranno concordare in qualsiasi momento temporanee modifiche all'orario

- L'eventuale maggiorazione della retribuzione di posizione ex art. 41, comma 4, CCNL 16.05.2001 per funzioni particolari ed aggiuntive attribuite al Segretario Comunale ai sensi dell'art. 97, comma 4, lett.d) del D.Lgs n.267/00 che dovrà essere comunicata al Comune capo convenzione ai fini della verifica dei limiti di legge e per l'inserimento in busta paga.

7. RIPARTO DELLE SPESE

1. Tutte le spese relative alla gestione del Servizio convenzionato, compresi i rimborsi spese faranno carico per il 50% (cinquanta per cento) al Comune di Santa Giuletta, per il 25% (venticinque per cento) al Comune di Calvignano, per il 20% (venti per cento) al Comune di Casanova Lonati e per il 5% (cinque per cento) al Comune di Rocca De' Giorgi, fatte salve le spese a carico di ciascun ente, specificate al precedente articolo 9 (retribuzione di risultato, maggiorazione retribuzione di posizione e diritti di segreteria). Eventuali contestazioni d'ordine al riparto delle spese per il servizio convenzionato dovranno essere presentate al Comune di Santa Giuletta entro 15 giorni dal ricevimento del rendiconto finanziario annuale. Il Comune di Santa Giuletta esaminerà le osservazioni e fornirà proprie controdeduzioni entro i successivi 15 giorni. Le eventuali divergenze saranno risolte d'intesa fra i Sindaci interessati, sentita preventivamente la Prefettura di Milano Ufficio Territoriale del Governo –Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.

8. CONTROLLO DEL SERVIZIO SEGRETERIA

1. Il controllo sul servizio convenzionato, in termini di funzionalità ed economicità è demandato ai Sindaci, i quali opereranno in accordo con il segretario al fine di garantire il buon funzionamento e la puntuale esecuzione della presente convenzione.

9. MODIFICHE

1. Qualsiasi modifica alla presente convenzione dovrà essere adottata dai Consigli comunali degli Enti convenzionati le cui deliberazioni saranno trasmesse alla Prefettura – U.T.G. di Milano - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.

10. NORMA DI CHIUSURA E COMPETENZE DELLA PREFETTURA-U.T.G. DI MILANO SEZIONE REGIONALE LOMBARDIA.

1. Per quanto non previsto dalla presente convenzione si opera un automatico rinvio alle norme di legge e di regolamenti vigenti, nonché alle disposizioni gestionali dettate in

merito dall'ex Agenzia Autonoma per la Gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali, nonchè infine alle norme contenute nel C.C.N.L. dei Segretari Comunali e Provinciali.

2. La presente convenzione, corredata dalle deliberazioni di approvazione della stessa da parte dei Consigli comunali e dai certificati dei Servizi demografici degli Enti convenzionati attestanti la popolazione residente in ciascuno di essi al 31 dicembre 2011, sarà inviata in copia autenticata alla Prefettura – U.T.G. di Milano - Ex Agenzia Autonoma per la gestione dell'Albo dei Segretari Comunali e Provinciali Sezione Regionale Lombardia.
3. Il presente atto è esente da bollo ai sensi del punto 16 della Tab. All. B) del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642.

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco del Comune di SANTA GIULETTA

(Brandolini Maurizio)



Il Sindaco del Comune di CASANOVA LONATI

(Saviotti Matteo)



Il Sindaco del Comune di CALVIGNANO

(Gramegna Andrea)



Il Sindaco del Comune di ROCCA DE' GIORGI

(Villani Angelo)

